



COMUNE DI MARTINA FRANCA

Provincia di Taranto

Regolamento per l'erogazione di prestazioni di natura economica
(aggiornato con Delibera di Consiglio Numero 78 del 30/10/2025)

INDICE

Art. 1 Oggetto	2
Art. 2 Riferimenti normativi	2
Art.3 Principi Generali	2
Art.4 Destinatari	2
Art.5 Criteri generali	3
Art.6 Requisiti e condizioni di accesso	3
Art.7 Motivi di esclusione	3
Art. 8 Tipologie di intervento	4
Art. 9 Assistenza economica continuativa	4
Art. 10 Assistenza economica straordinaria	4
Art. 11 Assistenza economica persone con disabilità	5
Art.12 Assistenza economica a favore di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	5
Art. 13 Interventi per spese sanitarie	5
Art. 14 Interventi per l'emergenza abitativa	6
Art. 15 Rimborso spese funerarie	6
Art. 16 Obbligo agli alimenti	6
Art. 17 Procedimento per la richiesta di prestazioni di natura economica	7
Art. 18 Istruttoria	7
Art. 19 Verifiche e controlli	7
Art. 20 Azioni di rivalsa per sussidi indebitamente erogati	7
Art. 21 Interruzione dell'intervento assistenziale	8
Art. 22 Norme transitorie e finali	8
TAB . A – Assistenza economica continuativa	8
TAB . B - Rimborsi Contributi di cui all'art.13	8

Art. 1 Oggetto

Il presente “Regolamento per l'erogazione di prestazioni di natura economica” disciplina i criteri e le modalità per la concessione di interventi di sostegno economico che il Comune di Martina Franca, nell'esercizio delle funzioni socioassistenziali a livello locale, delle quali ha titolarità ai sensi della normativa vigente, assicura al fine di:

- Promuovere il miglioramento della qualità della vita e l'inclusione sociale delle persone e delle famiglie, in particolare per quanti si trovino in situazioni di maggior disagio e fragilità;
- Garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza;
- Concorrere al superamento dello stato di indigenza, evitando l'instaurarsi di situazioni di dipendenza assistenziale;
- Contrastare il rischio della povertà e della esclusione sociale per le persone e le famiglie in condizioni di vulnerabilità;
- Sostenere percorsi di autonomia ostacolati da stati di bisogno socioeconomico.

Art. 2 Riferimenti normativi

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, si ispirano a quanto previsto dalle seguenti leggi:

- Legge n.328/2000: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e ss. mm. ii.;
- Legge 104/1992: “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e ss. mm. ii.;
- Legge regionale n. 19/2006: “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia” e ss. mm. ii.;
- Regolamento regionale n.4/2007: “Regolamento regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19” e ss. mm. ii.

Art.3 Principi Generali

Le prestazioni di natura economica erogate dal Comune di Martina Franca rappresentano misure volte a supportare le persone e le famiglie che non dispongono dei mezzi necessari per soddisfare le proprie esigenze primarie, nel rispetto della persona umana e della sua dignità. A tal fine dovranno essere sollecitate e sostenute le responsabilità e le capacità, anche residue, delle persone e delle famiglie interessate, al fine di valorizzarne l'autonomia.

Il Comune di Martina Franca opererà per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente regolamento anche attraverso azioni coordinate con altri Enti pubblici e privati con pari finalità e percorsi integrati tra servizi sociali e sociosanitari, per il coinvolgimento attivo di tutti gli attori istituzionali e del terzo settore presenti sul territorio, in un'ottica di empowerment del singolo e della comunità.

Art.4 Destinatari

Sono destinatari delle prestazioni di natura economica di cui al presente regolamento, salvo eccezioni per situazioni di urgenza/emergenza, i cittadini e le cittadine con residenza nel Comune di Martina Franca, sia italiani che di stati appartenenti all'Unione Europea, nel rispetto degli accordi internazionali, nonché gli stranieri come da art. 2 c. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

In particolare, accedono alle prestazioni di natura economica le persone ed i nuclei familiari, anche monopersonali, che si trovino in condizioni di povertà accertata, grave disagio sociale, reddito insufficiente, riconducibili alle seguenti situazioni:

- a) incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia per inabilità d'ordine sensoriale, fisico e psichico;
- b) presenza di adulti non ricollocabili al lavoro per età o per situazioni personali di multi problematicità;
- c) estrema precarietà economica per il perseverare dello stato di disoccupazione e/o inattività per cessazione di lavoro autonomo;

- d) presenza di componenti con disabilità, anche in età minore;
- e) difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, in assenza di parenti obbligati agli alimenti o nei casi in cui gli stessi siano impossibilitati al loro sostentamento;
- f) presenza di adulti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, in particolare con figli minori a carico;
- g) presenza di nuclei monogenitoriali con figli minori a carico;
- h) emergenza abitativa.

Possono essere altresì erogate, per periodi di tempo limitati, prestazioni di natura economica a favore di persone che presentino requisiti diversi da quelli disciplinati dai successivi articoli che, per cause eccezionali e straordinarie documentabili, si trovino in condizioni di difficoltà economica tale da giustificare l'intervento sulla base dei principi del presente regolamento, valutate dal servizio sociale professionale. Nel caso di interventi erogati a cittadini o cittadine non residenti nel territorio comunale, il Comune di Martina Franca, nei limiti di legge, dovrà attivarsi per la rivalsa dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza. Prima di avviare l'intervento a favore di cittadini o cittadine non residenti, il Comune di Martina Franca contatterà il Comune di ultima residenza della persona al fine di concordare l'opportunità delle azioni ed acquisire l'impegno alla copertura delle spese sostenute in via anticipata, fatte salve le situazioni di indifferibilità previste dalla normativa vigente.

Art.5 Criteri generali

1. Per ciascuna tipologia di intervento sono previsti criteri e parametri attraverso i quali si determina l'ammissione alla prestazione e l'entità del beneficio economico.
2. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento all'ISEE vigente – Indicatore situazione economica equivalente
3. Gli interventi e le prestazioni sociali di natura economica, in particolare quelli a carattere continuativo, sono attivati sulla base di un progetto individuale predisposto dal servizio sociale professionale dell'Ente, attraverso il diretto coinvolgimento e l'espressa condivisione della persona o dei nuclei familiari interessati.

Art.6 Requisiti e condizioni di accesso

Costituiscono condizioni di accesso alle prestazioni di natura economica previste dal presente regolamento:

- 1) I requisiti di cui all'art. 4: destinatari;
- 2) ISEE vigente del nucleo familiare, privo di annotazioni, non superiore alla soglia ISEE più favorevole prevista dalle misure di contrasto alla povertà nazionali e regionali.
- 3) Accettazione di eventuale progetto personalizzato;
- 4) Collaborazione alla presa in carico da parte del servizio sociale professionale;
- 5) Altri eventuali requisiti previsti nello specifico rispetto alla tipologia di prestazione erogata;
- 6) Dichiarazione espressa di autorizzazione al trattamento dati.

Nell'erogazione delle prestazioni vengono individuati i seguenti criteri di priorità generale ove non espressamente previsti per la specifica tipologia di intervento:

- 1) Presenza di figli minori nel nucleo familiare del richiedente, con precedenza ai nuclei monogenitoriali ed a quelli con tre o più figli minori;
- 2) ISEE inferiore;
- 3) Condizioni sociali a grave rischio di emarginazione, evidenziate dal servizio sociale professionale.

Art.7 Motivi di esclusione

Sono escluse dalle tipologie di intervento economico di cui al presente regolamento, le persone che – pur in possesso dei requisiti previsti – si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) La proprietà di ulteriori unità immobiliari oltre la casa di abitazione (e relative pertinenze);
- b) La mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) Rifiuto o non collaborazione alla definizione di progetto personalizzato;
- d) L'ingiustificata mancata adesione a programmi di inclusione sociale, attivati a livello

comunale o dell'Ambito territoriale di riferimento, che comportano forme di sostegno al reddito; Costituiscono inoltre motivo di sospensione/revoca delle prestazioni di natura economica le seguenti situazioni:

- e) L'assenza di comportamenti attivi di ricerca di lavoro o il rifiuto/abbandono di percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo, valutazione da effettuarsi anche per il tramite dei centri per l'impiego;
- f) Inadempienza rispetto agli obiettivi stabiliti e concordati nel progetto individuale.

Art. 8 Tipologie di intervento

Sono individuate le seguenti tipologie di prestazioni di natura economica

- Assistenza economica continuativa (art.9);
- Assistenza economica straordinaria (art.10);
- Assistenza economica persone con disabilità (art.11);
- Assistenza economica a favore dei familiari dei cittadini o cittadine sottoposti a misure restrittive della libertà personale o ex detenuti (art.12);
- Interventi per spese sanitarie (art.13);
- Interventi per l'emergenza abitativa - sfratti (art.14);
- Interventi rimborso parziale spese funerarie (art. 15).

Art. 9 Assistenza economica continuativa

È un intervento economico, consistente in un sussidio mensile erogato per un massimo di tre mesi e riproponibile per altri tre mesi, a favore di persone e nuclei familiari in situazioni di bisogno comprovato che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari nel breve e medio periodo, nella misura massima di € 500,00 mensili, parametrata come da Tab. A allegata.

Detto intervento, limitato al periodo di cui sopra, non può, comunque, protrarsi per un periodo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare ed è comunque subordinato all'elaborazione di un progetto personalizzato di intervento da parte del servizio sociale preposto, volto in particolare a sostenere il percorso evolutivo dei minori nel nucleo familiare e ad evitare forme di collocamento in strutture residenziali per adulti.

Deroghe ai limiti stabiliti, temporali e relativi agli importi, possono essere valutate in situazione di particolare gravità, in favore di persone e famiglie in condizioni di estrema povertà, impossibilitate a provvedere alle esigenze proprie e del nucleo, in particolare per inabilità totale o parziale, privi di sostegni parentali, specie in presenza di figli minori.

Coloro che usufruiscono dell'assistenza economica continuativa non potranno accedere alle altre prestazioni di natura economica previste dal presente regolamento.

Art. 10 Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria consiste in prestazioni economiche finalizzate a fronteggiare difficoltà causate da eventi occasionali ovvero contingenti ed urgenti non coperti da finanziamenti specifici. L'assegnazione di tale intervento, che si legittima solo in presenza delle condizioni di eccezionalità ovvero urgenza ed indifferibilità, può essere proposta fino ad un massimo di due volte l'anno solare. L'erogazione del contributo non potrà superare l'importo di € 1.000,00 nel corso dell'anno solare a copertura parziale/totale di costi debitamente documentati.

Sono ammesse di norma a contributo straordinario:

- Spese per bollette relative a utenze domestiche (fornitura elettrica, gas, acqua) a rischio di sospensione ovvero per ripristino di utenze sospese, qualora la morosità non sia determinata da negligenza dell'utente;
- Spese per affrontare il trasloco per scadenza del contratto di locazione o per intervenute necessità familiari;
- Spese condominiali.

Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata.

Rientrano in questa tipologia di intervento anche contributi economici finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, per spese non coperte da altre fonti di finanziamento, nei limiti di € 300,00, quali :

- Tassa di iscrizione
- Contributo volontario all'istituto scolastico
- Acquisto libri e materiale scolastico.

Quando si hanno fondate e documentate ragioni di ritenere, giusta valutazione del servizio sociale professionale, che le persone assistibili non siano in grado di utilizzare il denaro con discernimento

e diligenza, in luogo della erogazione del contributo economico, si può procedere al pagamento diretto totale o parziale delle utenze o delle spese richieste.

Il contributo di norma è erogato al diretto beneficiario, all'amministratore di sostegno o, su delega espressa del beneficiario, a nome e nell'interesse dello stesso, a terzi per gli scopi previsti.

Il contributo straordinario viene erogato solo a presentazione di apposita documentazione.

Art. 11 Assistenza economica persone con disabilità

È un intervento economico rivolto alle persone con disabilità, accertata dalla commissione sanitaria per l'invalidità civile, finalizzato a sostenere nuclei familiari, anche monopersonali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 per le seguenti finalità

- contributo per acquisto di ausili, informatici e non, a favore di minori con disabilità che frequentano le scuole dell'obbligo, previa richiesta da parte del MMG/PLS (Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta) e comunicazione da parte dell'Istituto Scolastico frequentato;
- contributo per inserimento di alunni con disabilità in strutture ludico ricreative autorizzate al funzionamento, intervento economico non cumulabile con altri contributi regionali o nazionali;
- contributo spese carburante, per accompagnamento persone con disabilità c/o centri riabilitativi situati fuori dal territorio provinciale, non assicurato dal servizio di trasporto riabilitativo cofinanziato Ambito – Asl;
- contributo spese sostenute per il trasporto scolastico, presso le scuole dell'obbligo, fuori dal territorio comunale per particolari esigenze educative-familiari-sociali valutate dal servizio sociale professionale;
- contributo spese per attività terapeutico - riabilitative - formative prescritte da specialisti, previa presentazione di fattura mensile attestante la frequenza.

Si rimanda alla Giunta Comunale la competenza di approvare atti di indirizzo al settore competente al fine di emanare Avvisi Pubblici per l'erogazione dei contributi per assistenza economica in favore di persone con disabilità.

Art.12 Assistenza economica a favore di persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria

È un intervento economico rivolto:

- ai familiari di persona sottoposta a carcerazione;
- alla persona ex detenuta, nei sei mesi successivi alla scarcerazione
- a cittadini o cittadine sottoposti a misure alternative alla detenzione.

Ai familiari della persona che è sottoposta a detenzione, superiore a sei mesi, documentata con certificato dell'Istituto Penitenziario in cui si trova il congiunto, viene corrisposto un contributo di € 250,00 mensili per un massimo di quattro mesi nell' arco dell'anno solare.

Alla persona ammessa a misure alternative alla detenzione e alla persona ex detenuta, in presenza di regolare documentazione che attesti tali condizioni, è corrisposto un contributo di €150,00 mensili per un massimo di quattro mesi.

Eccezionalmente, ma solo a favore dei familiari della persona sottoposta a carcerazione, accertata la persistenza di situazioni di disagio socio-economico, è possibile erogare tale contributo per una seconda volta nell'arco dell'anno solare.

Chi usufruisce di contributi previsti dal presente articolo non potrà accedere alle altre prestazioni di natura economica previste dal presente regolamento, salvo casi di eccezionale gravità, valutati dal servizio sociale.

Art. 13 Interventi per spese sanitarie

Consistono in un rimborso di spese connesse a particolari problematiche sanitarie, come di seguito specificato:

- spese relative all'acquisto di occhiali da vista e le spese della montatura;
- spese relative a cure odontoiatriche, protesi e ausili tecnici, diagnostica strumentale presso strutture sanitarie non convenzionate con l'Asl e presso strutture sanitarie convenzionate, documentate da idonea prescrizione medica, per nucleo familiare;
- spese relative ai tickets pagati per acquisto di farmaci mutuabili e per i farmaci non mutuabili;
- spese di trasporto relative al costo dei mezzi pubblici nei casi di necessario e certificato ricovero fuori Regione e di soggiorno per assistenza ospedaliera da parte di un solo accompagnatore.

I predetti interventi vengono erogati come previsto nella Tab. B e per un massimo di € 1.500,00 annue, per nucleo familiare. L'importo dovrà essere documentato da fatture, scontrini parlanti, titoli

di viaggio, in originale.

Per eventi eccezionali ed urgenti è contemplata la possibilità di anticipare le somme, previa valutazione del Servizio Sociale Professionale ed apposita certificazione sanitaria.

Art. 14 Interventi per l'emergenza abitativa

Gli interventi per l'emergenza abitativa consistono in prestazioni di natura economica finalizzate a fronteggiare problematiche abitative non superabili attraverso la concessione dei contributi di sostegno al canone di locazione previsto dalla l. 431/98, a favore di cittadini, cittadine e famiglie che versino in condizione di bisogno abitativo riconducibili alle seguenti situazioni:

- a) intimazione di sfratto o provvedimento di sfratto esecutivo emanato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) calamità naturale ovvero eventi accidentali che comportano la perdita dell'abitazione;
- c) sopraggiunta e documentata impossibilità a corrispondere il canone di locazione per l'abitazione principale, il cui contratto sia regolarmente registrato.

Gli interventi di cui al presente articolo, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, possono essere concessi una sola volta nel corso dell'anno solare e sono destinati a coloro che autonomamente si attivano per la ricerca di un alloggio sul mercato privato.

Il tetto massimo del contributo da erogare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, è di € 400,00 mensili.

La durata dell'intervento è di mesi 3, prorogabili per altri tre mesi in caso di persistenza della situazione di difficoltà e/o di rischio di perdita dell'abitazione, previa verifica del servizio sociale professionale.

In presenza di motivate e documentate situazioni di eccezionale gravità, sarà possibile riproporre l'intervento per un ulteriore ed ultimo periodo di mesi tre.

Ogni richiedente potrà beneficiare del contributo una sola volta.

Chi usufruisce di contributi abitativi previsti dal presente articolo non potrà accedere alle altre prestazioni di natura economica previste dal presente regolamento, salvo casi di eccezionale gravità, valutati dal servizio sociale.

La domanda diretta ad ottenere i benefici economici di cui al presente articolo deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la condizione complessiva del nucleo e l'effettivo stato di bisogno e della seguente documentazione specifica:

- copia intimazione/atto di sfratto;
- copia nuovo contratto di locazione, regolarmente registrato oppure scrittura privata corredata del documento identificativo del proprietario dell'immobile (entro 15 gg dall'ammissione della domanda è necessario presentare il nuovo contratto registrato);
- nel caso di una "ricontrattazione" dello stesso immobile, è necessario presentare una scrittura privata, corredata del documento identificativo del proprietario dell'immobile, o un nuovo contratto;
- eventuali documenti che rappresentino la situazione personale del richiedente o della sua famiglia atte a comprovare la particolare gravità della situazione socio economica ambientale.

Il beneficio suddetto, viene erogato solo in presenza di contratto di locazione regolarmente registrato.

Previo delega del beneficiario, il contributo deve essere quietanzato a favore del proprietario dell'immobile.

Art. 15 Rimborso spese funerarie

Riguarda interventi economici a favore dei congiunti, conviventi ovvero amministratori di sostegno di cittadini o cittadine residenti nel territorio comunale, ovvero senza fissa dimora, deceduti nel Comune di Martina che non dispongono di mezzi per fronteggiare le spese funerarie. L'entità del contributo è stabilita fino a un massimo di € 800,00, nei limiti del capitolo di riferimento. Tutta la documentazione probatoria deve essere fornita in originale.

Art. 16 Obbligo agli alimenti

I parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 e successivi del c.c., hanno l'obbligo dell'assistenza materiale della persona in stato di bisogno.

La misura dell'onere a carico degli obbligati viene determinata in base:

- all'ordine in cui i parenti sono elencati nell'articolo citato;
- alla condizione socio-economica dei singoli obbligati;
- all'entità del bisogno.

La valutazione dei criteri posti a base della determinazione del contributo e l'entità dello stesso, è rimessa all'Ufficio del Servizio Sociale territorialmente competente.

Nei casi in cui i tenuti agli alimenti si rifiutino categoricamente di intervenire, l'assistenza sarà comunque erogata, salva e riservata la facoltà dell'Ente a rivalersi sugli obbligati ai sensi della legge, previa comunicazione scritta agli interessati.

Art. 17 Procedimento per la richiesta di prestazioni di natura economica

La richiesta di prestazioni di natura economica di cui al presente regolamento, deve essere presentata su apposito modulo.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- documento di identità;
- certificazione ISEE, priva di annotazioni.

La domanda deve essere indirizzata al Settore Servizi Sociali del Comune di Martina Franca, corredata da tutta la documentazione necessaria a comprovare la condizione complessiva del nucleo e l'effettivo stato di bisogno.

La proposta progettuale di intervento viene elaborata, in rete con altri servizi eventualmente impegnati sul caso, dall'assistente sociale incaricato cui compete la valutazione dello stato di bisogno della persona e/o della famiglia che ne fa richiesta ed è inoltrata al Dirigente del Settore che adotta il provvedimento finale. Nel corso dell'istruttoria sarà verificata la possibilità di coinvolgere nel progetto eventuali parenti tenuti agli alimenti ai sensi degli art. 433 c.c. e ss. ai fini di far fronte alle esigenze di carattere economico o sociale del richiedente. L'istruttoria viene definita entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero dal momento in cui l'istanza viene integrata con la documentazione necessaria.

Art. 18 Istruttoria

L'istruttoria e la proposta di intervento sono affidate, al Servizio sociale professionale, che dopo un'approfondita indagine socio- economica ed ambientale, procederà alla stesura di una relazione sociale professionale contenente proposta di concessione del contributo ed eventuale progetto personalizzato che sarà sottoscritto dall'interessato, in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento.

L'esito dell'istruttoria verrà, in ogni caso, comunicato al richiedente.

Il contributo minimo erogabile è pari ad € 50,00, pertanto le domande per contributi inferiori a tale soglia saranno inammissibili.

Art. 19 Verifiche e controlli

Il Settore Servizi sociali provvederà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ad idonei controlli anche a campione, non inferiore al 10%, sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione economica e familiare dei richiedenti le prestazioni di natura economica, avvalendosi delle informazioni di altri enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli Uffici del Ministero delle Finanze.

La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati espone alle sanzioni previste dalla legge.

Art. 20 Azioni di rivalsa per sussidi indebitamente erogati

I cittadini o cittadine che abbiano indebitamente riscosso i contributi o abbiano usufruito delle forme di sostegno previste dal presente Regolamento sulla base di dichiarazione mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato e in un'unica soluzione le somme introitate.

Per l'eventuale restituzione coatta si applicherà la procedura di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici, per mezzo del consulente legale comunale.

Art. 21 Interruzione dell'intervento assistenziale

Gli interventi posti in essere nei confronti di cittadini e cittadine che, privi di disponibilità economica al momento dell'erogazione di contributi a carattere continuativo ovvero per emergenza abitativa, dovessero entrare, successivamente, in possesso di congrui mezzi economici, saranno interrotti dal momento in cui il Settore Servizi Sociali accerterà l'avvenuta disponibilità economica o verrà direttamente informato dal beneficiario stesso della perdita del diritto.

È fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

Art. 22 Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento avrà efficacia dal giorno successivo alla sua approvazione.

I contributi di cui al presente Regolamento saranno erogati nei limiti dei fondi di bilancio stanziati nell'anno solare di riferimento. Tutti i limiti di reddito e l'entità dei contributi potranno essere variati con Delibera di Consiglio Comunale così come i criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno indicati nelle tabelle allegate al presente Regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

TAB. A Assistenza economica continuativa

La prestazione di cui al relativo art. 9 del Regolamento comunale sarà parametrata nel seguente modo:

Situazione economica del nucleo familiare	Importo erogato mensilmente	Importo massimo erogabile annualmente
Da € 0,00 a € 2.000,00	€ 500,00	€ 3.000,00
Da € 2.000,01 a € 4.000,00	€ 400,00	€ 2.400,00
Da € 4.001,00 a € 6.000,00	€ 300,00	€ 1.800,00
Da € 6.001,00 a € 8.000,00	€ 200,00	€ 1.200,00
Da € 8.001,00 A soglia ISEE più favorevole prevista dalle misure di contrasto alla povertà nazionali e regionali	€ 100,00	€ 600,00

TAB. B Contributi di cui all'art.13

Le prestazioni di cui all'art. 13 Spese sanitarie del Regolamento comunale che prevede un rimborso delle spese sostenute saranno parametrare nel seguente modo:

Reddito annuo complessivo del nucleo familiare	% da applicare sulle spese sostenute	Importo massimo erogabile annualmente
Da € 0,00 a € 2.000,00	100%	€1.500,00
Da € 2.000,01 a € 4.000,00	80%	€1.500,00
Da € 4.001,00 a € 6.000,00	60%	€1.500,00
Da € 6.001,00 a € 8.000,00	40%	€1.500,00
Da € 8.001,00 A soglia ISEE più favorevole prevista dalle misure di contrasto alla povertà nazionali e regionali	20%	€1.500,00